

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI, DELFINO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1996

*Nuove norme per il recupero delle spese di giustizia
a carico degli extracomunitari*

ONOREVOLI SENATORI. - Gli stranieri condannati al pagamento delle spese processuali, delle pene pecunarie (multa-amenda) e a quelle di mantenimento in carcere, rappresentano un grande e grave problema per l'amministrazione della giustizia allorché bisogna procedere al recupero nei loro confronti di tutto ciò che costituisce credito a favore dell'Erario.

Il problema che si pone è che trattasi, nella stragrande maggioranza, di persone provenienti da Paesi non facenti parte della Comunità europea, che albergano in Italia senza fissa dimora e, quindi, di persone che non hanno una residenza anagrafica e neppure un domicilio o, se ne hanno uno, che non corrisponde mai a quello effettivo.

Pertanto, non conoscere la residenza o il domicilio - elementi peraltro non rinvenibili neppure nei fascicoli processuali e sconosciuti tanto all'anagrafe quanto agli organi di Polizia - rende impossibile il recupero del credito erariale.

Cio nonostante, leggi e regolamenti impongono l'obbligo di iniziare la procedura

esecutiva diretta al recupero del credito, pur sapendo che tale credito mai sarà recuperato, ma con la beffa di dover sostenere, da parte dello Stato, ulteriori spese per la notifica degli atti, spese che sono abbastanza ingenti: basta pensare che soltanto l'ufficio campione penale di Roma l'anno scorso ha avuto in carico mille pratiche, utilizzando diciotto persone, due stanze e varie disponibilità finanziarie.

Ebbene, su seicento crediti per cui è stata completata la procedura, nemmeno un credito è stato recuperato!

Al fine di un migliore funzionamento dell'attività amministrativa della giustizia, del buon andamento della stessa e di un elevato contenimento nello spreco di energie umane ed in particolare economiche, il presente disegno di legge è diretto a modificare le disposizioni attuali del codice di procedura penale con l'inserimento, dopo l'articolo 182 delle disposizioni attuative, dell'articolo 182-bis.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 182 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 182-bis. - *(Recupero delle spese di condanna di cittadini extracomunitari).* - Nel caso di condanna di un extracomunitario, il recupero delle spese giudiziarie, delle pene pecunarie e di custodia cautelare è subordinato all'accertamento, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, del domicilio o della residenza del condannato.

Se non sono conosciuti nè la residenza nè il domicilio, la cancelleria del giudice dell'esecuzione propone immediatamente l'annullamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Per il recupero delle pene pecunarie, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale».

